

EDDYSTONE

EDDYSTONE - LIGHTHOUSE



In consultazione le nuove linee guida ESMA sulla Funzione Compliance

In data 15 luglio 2019 l'ESMA ha posto in pubblica consultazione il documento "Guidelines on certain aspects of the MiFID II compliance function requirements", contenente una proposta di linee guida su alcuni aspetti dei requisiti della funzione di controllo della conformità di cui alla Direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID II) ([documento integrale](#)).

Tale documento andrà a sostituire le linee guida ESMA/2012/388 del 25 giugno 2012 e si rivolge alle imprese di investimento e agli enti creditizi che prestano servizi e attività di investimento oppure vendono o consigliano i clienti in relazione ai depositi strutturati, nonché alle società di gestione di OICVM ed ai gestori di FIA quando prestano servizi e attività di investimento in conformità con le disposizioni

di cui alle Direttive UCITS e AIFMD.

Il documento in consultazione conferma, in via generale, quanto disposto dalle linee guida del 2012, ma vuole fornire ulteriori dettagli in merito ad alcuni aspetti già disciplinati e, in particolare, si nota l'introduzione di due nuovi orientamenti generali.

Il nuovo orientamento 6 introduce disposizioni in relazione alle capacità, conoscenze, competenze ed autorità della funzione di compliance. Tra le altre cose, viene precisato che con il termine "autorità" si intende il possesso di adeguate competenze e capacità personali pertinenti quale, ad esempio, il giudizio, e che in tal senso può essere utile un rafforzamento della compliance policy riconoscendo esplicitamente l'autorità specifica del personale addetto alla funzione di compliance.

Il nuovo orientamento 9, invece, introduce il noto principio di proporzionalità rispetto all'efficacia della funzione di controllo della conformità, secondo il quale, le imprese dovrebbero decidere quali misure, a livello sia organizzativo sia di risorse, sono più adatte a garantire l'efficacia della funzione stessa. A tal fine è fornito un elenco, non esaustivo, di criteri da seguire in tale valutazione, quali i tipi di servizi forniti, gli strumenti offerti, il volume di attività, la tipologia di clientela ed il numero dei dipendenti.

Da ultimo si segnala l'eliminazione dell'orientamento 8 "Esenzioni", il quale prevedeva una valutazione di determinati requisiti relativi ai soggetti rilevanti che partecipano alla funzione di controllo della conformità, se ritenuti non proporzionati alla propria situazione.

La consultazione si concluderà in data **15 ottobre 2019**.

Workshop Eddystone Controlli - 18 settembre 2019

Il giorno 18 settembre 2019 si terrà il workshop gratuito organizzato da Eddystone, rivolto agli operatori del settore finanziario sulle novità in merito al sistema dei controlli interni.

Il workshop è l'occasione per approfondire le nuove disposizioni attuative emanate dalle Autorità di Vigilanza.

L'evento si terrà a Milano Via Delle Ore, 3 presso la sede dell'AMBROSIANEUM dalle ore 9:30 alle ore 13:00.

L'iscrizione può essere effettuata inviando una email all'indirizzo di posta direzione@eddystone.it.

**Registrati al
Workshop**

Eddystone Srl
Via della Moscova 40/7
20121 Milano
tel. 02 65 72 823
www.eddystone.it
Contatti:
Massimo Baldelli (AD)
Avv. Guido Pavan



SCHEDE & SCHEMI

- Servizio in
abbonamento:
- rassegna normativa
 - approfondimenti
 - checklist

Richiedi info a

direzione@eddystone.it



ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

Novità UE: al via l'attività di "pre commercializzazione" dei FIA

In data 12 luglio 2019 sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la Direttiva (UE) 2019/1160 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 ([documento integrale](#)) e il Regolamento (UE) 2019/1156 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 ([documento integrale](#)).

Insieme, il Regolamento e la Direttiva summenzionati dovrebbero consentire di coordinare ulteriormente le condizioni applicabili ai GEFIA che operano nel mercato interno e facilitare la distribuzione transfrontaliera dei fondi che essi gestiscono, oltre che assicurare un livello elevato di tutela degli investitori, a prescindere dalla categoria. Vi sono infatti casi in cui i GEFIA, che desiderano sondare l'interesse degli investitori per una particolare idea o strategia di investimento, si trovano di fronte a divergenze di trattamento in materia di pre commercializzazione nei vari ordinamenti nazionali.

Affinché la pre commercializzazione possa essere riconosciuta come tale ai sensi della Direttiva 2011/61/UE dovrà essere indirizzata ai potenziali investitori professionali e riguardare un'idea o una strategia di investimento relativa a un FIA o a un comparto non ancora istituito o non ancora notificato ai fini della commercializzazione, per sondarne l'in-

teresse. Inoltre, viene stabilito che nel corso della pre commercializzazione gli investitori non dovrebbero poter sottoscrivere quote o azioni di un FIA, né dovrebbe essere permessa la distribuzione di moduli di sottoscrizione o di documenti analoghi: i GEFIA UE quindi dovrebbero assicurare che gli investitori non acquisiscano quote o azioni di un FIA in questa fase e che gli investitori contattati durante la fase di pre marketing possano acquisire solo quote o azioni di FIA tramite la commercializzazione.

Per quanto riguarda il Regolamento, esso si applica ai gestori di FIA, alle società di gestione di DICVM ed ai gestori di EuVECA ed EuSEF e stabilisce in particolare norme uniformi in materia di pubblicazione di disposizioni nazionali relative ai requisiti di commercializzazione per gli organismi di investimento collettivo e di comunicazioni di marketing destinate agli investitori, nonché principi comuni in materia di spese e oneri gravati sui gestori di tali organismi in relazione alle loro attività transfrontaliere. Inoltre, è prevista l'istituzione di una banca dati centrale sulla commercializzazione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo.

Le comunicazioni di marketing per gli investitori devono evidenziare i rischi e i rendimenti dell'acquisto di quote o azioni di un FIA o quote di un DICVM in maniera chiara e corretta. Inoltre, le società di gestione di DICVM devono assicurare che tali informazioni non siano in contrasto con quelle contenute nel prospetto e con le informazioni chiave per gli investitori, mentre i GEFIA, i gestori di EuVECA e di EuSEF garantiscono che le comunicazioni di marketing non contrastino con le informazioni dirette agli investitori previste dalla normativa di riferimento.

Si segnala, infine, che le autorità competenti possono esigere la notifica preventiva delle comunicazioni di marketing che le società di gestione degli DICVM intendono utilizzare direttamente o indirettamente nei loro rapporti con gli investitori, e di conseguenza la loro eventuale modifica, ma ciò non costituisce una condizione preliminare per la commercializzazione di quote di DICVM né rientra nella procedura di notifica di cui all'articolo 93 della direttiva 2009/65/CE. Lo stesso è applicabile ai GEFIA ed ai gestori di EuVECA o EuSEF se commercializzano presso gli investitori al dettaglio quote o azioni di loro FIA.

“La Direttiva entra in vigore il 1° agosto 2019 e si applica a decorrere dal 2 agosto 2021, mentre il Regolamento si applica a decorrere dal 1° agosto 2019”



ATENA®

Il diagnostico per la verifica dell'Archivio Unico Informatico *

- ✓ Veloce e semplice da installare
- ✓ Facile da usare
- ✓ Oltre 100 queries che analizzano l'AUl
- ✓ [Clicca qui per vedere la demo](#)

* Conforme agli standard tecnici del Provvedimento sulla tenuta dell'AUl del 3 aprile 2013 di Banca d'Italia



“I destinatari si adeguano alle Disposizioni a partire dal 1° gennaio 2020”

AML: pubblicate le nuove disposizioni in materia di adeguata verifica

In data 30 luglio 2019 Banca d'Italia ha emanato le nuove “Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo” ([documento integrale](#)).

La pubblica consultazione sul suddetto documento era stata aperta il 13 aprile 2018 e si è conclusa in data 12 giugno 2018.

In particolare, le Disposizioni attuano le previsioni in materia di adeguata verifica della clientela ex D.lgs. 231/2007, come modificato dal D.lgs. 90/2017, e gli Orientamenti congiunti dell'ESAs emanati il 26 giugno 2017 sulle misure semplificate e rafforzate di adeguata verifica della clientela e sui fattori che gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero prendere in considerazione nel valutare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo associati ai singoli rapporti continuativi e alle operazioni occasionali.

Tra le novità principali si segnala, in materia di cartolarizzazione dei crediti, che è attribuito ai servicer—banche e gli intermediari finanziari incaricati della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento— il compito di assicurare il rispetto degli obblighi antiriciclaggio, inclusi quelli di monitoraggio sulle singole posizioni debitorie e sui

flussi di cassa, in quanto gli SPV non rientrano nel novero dei soggetti obbligati al rispetto degli obblighi antiriciclaggio. Pertanto, i servicer sono tenuti ad adempiere agli obblighi di adeguata verifica nei confronti sia dei debitori ceduti alla SPV sia dei sottoscrittori dei titoli emessi dalla stessa, ferma restando la possibilità di delegare tale attività a un sub/special servicer.

Per quanto riguarda, invece, i rapporti continuativi, Banca d'Italia ha chiarito che rientrano in tale definizione le operazioni di sottoscrizione di parti di OICR effettuate per il tramite di un intermediario collocatore e, di converso, ha confermato che, laddove la classificazione a sofferenza di un cliente si accompagni alla risoluzione del contratto di finanziamento, viene meno l'originario rapporto continuativo. In questa ultima ipotesi, pertanto, i crediti vantati dagli intermediari tornano ad acquisire rilievo ai fini antiriciclaggio solo qualora il debitore li estingua con pagamenti qualificabili come “operazioni occasionali”.

Una novità rilevante riguarda poi i criteri generali di valutazione del rischio concernenti il rapporto o l'operazione con particolare riferimento all'obbligo di tenere conto

della capacità reddituale del titolare effettivo per valutare la ragionevolezza del rapporto o dell'operazione. Le nuove Disposizioni infatti prevedono che i destinatari devono valutare la ragionevolezza del rapporto continuativo o dell'operazione in relazione all'attività svolta e al complessivo profilo economico non solo del cliente, ma anche del titolare effettivo, tenendo conto di tutte le informazioni disponibili (es., la capacità reddituale e patrimoniale) e della natura e dello scopo del rapporto. Secondo l'Autorità di vigilanza italiana, è necessario tenere conto anche del profilo reddituale e patrimoniale del titolare effettivo ai fini della complessiva profilatura della clientela, come previsto dagli Orientamenti congiunti.

Infine, si segnala che in relazione ai clienti acquisiti prima dell'entrata in vigore delle nuove Disposizioni, ossia decorsi 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per i quali erano stabilite forme di esenzione dagli obblighi di adeguata verifica, i soggetti obbligati devono raccogliere al primo contatto utile, e comunque non oltre il **30 giugno 2020**, i dati e i documenti identificativi eventualmente mancanti.



ATENA®

Il diagnostico per la verifica dell'Archivio Unico Informatico *

- ✓ Veloce e semplice da installare
- ✓ Facile da usare
- ✓ Oltre 100 queries che analizzano l'AUI
- ✓ [Clicca qui per vedere la demo](#)

* Conforme agli standard tecnici del Provvedimento sulla tenuta dell'AUI del 3 aprile 2013 di Banca d'Italia



PSD2: aggiornate le disposizioni relative a Banche, IP ed IMEL

“Le disposizioni di vigilanza aggiornate per le banche e per gli IP ed IMEL entrano in vigore, rispettivamente, in data 25 luglio 2019 ed il giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale”

Banca d'Italia ha pubblicato in data 23 luglio 2019 gli aggiornamenti delle Disposizioni di vigilanza per le banche contenute nella Circolare di Banca d'Italia n. 285/2013 ([documento integrale](#)) e delle Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento (IP) e gli istituti di moneta elettronica (IMEL) del 17 maggio 2016 ([documento integrale](#)) al fine di attuare le novità introdotte dalla Direttiva 2015/2366/UE (PSD2).

Tra le altre cose, le modifiche recepiscono i seguenti atti di secondo livello emanati dall'Autorità Bancaria Europea (EBA):

- gli Orientamenti sulle misure di sicurezza per i rischi operativi e di sicurezza dei pagamenti (EBA/GL/2017/17);

- gli Orientamenti in materia di segnalazione dei gravi incidenti (EBA/GL/2017/10);

- gli Orientamenti sulle condizioni per beneficiare dell'esenzione dal meccanismo di emergenza a norma dell'articolo 33, par. 6, del Regolamento (UE) 2018/389 (EBA/GL/2018/07), attuativi della Direttiva 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (PSD2);

- le Raccomandazioni in materia di esternalizzazione a fornitori di servizi *cloud* (EBA/REC/2017/03). Le modifiche alle Disposizioni di vigilanza per le banche sono state sottoposte a consultazione pubblica, il cui esito è stato pubblicato sul sito ufficiale di Banca d'Italia.

Gli Orientamenti dell'EBA in materia di misure di sicurezza per i rischi operativi e di sicurezza dei pagamenti definiscono i presidi che gli intermediari che prestano servizi di pagamento adottano per attenuare e gestire i rischi operativi e di sicurezza derivanti dalla prestazione di questi servizi. Le disposizioni in materia di sistema informativo, gestione del rischio informativo e le regole in materia di sicurezza e continuità dell'attività sono oggetto di interventi di raccordo per assicurare il coordinamento con la nuova normativa e mantenere l'unitarietà della valutazione e gestione dei rischi aziendali.

Gli Orientamenti in materia di segnalazione dei gravi incidenti definiscono i criteri e la metodologia per la classificazione dei gravi incidenti di sicurezza relativi ai pagamenti. Le banche effettuano direttamente la segnalazione; non è esercitata la

discrezionalità che consente agli intermediari di delegare a un terzo l'invio della comunicazione, inclusa la comunicazione in forma "aggregata".

Gli Orientamenti sulle condizioni per beneficiare dell'esenzione del meccanismo di emergenza specificano i criteri al ricorrere dei quali i prestatori di servizi di pagamento che detengono conti accessibili online possono essere esonerati dall'obbligo di predisporre l'interfaccia di emergenza per quanto riguarda le norme tecniche per l'autenticazione forte del cliente e gli standard aperti di comunicazione; recependo Banca d'Italia tali orientamenti, sono stati introdotti i procedimenti amministrativi relativi all'esenzione dall'obbligo di predisporre l'interfaccia di *fall-back* e la revoca dell'esenzione dall'obbligo di predisporre l'interfaccia di *fall-back*, ai sensi degli artt. 33, par. 6 e 7, Regolamento delegato 2018/389.

Infine, le Raccomandazioni EBA in materia di esternalizzazione a fornitori di servizi *cloud* integrano il quadro generale in materia di esternalizzazione e introducono presidi specifici per i casi di esternalizzazione dei servizi in *cloud computing*.



Eddystone: un faro puntato sulle vostre esigenze

Servizi offerti:

- Legale
- Formazione
- Due Diligence
- Organizzazione
- Funzione Compliance
- Funzione Antiriciclaggio
- Funzione Internal Audit
- Organismo di Vigilanza 231

Specializzata in:

- MiFID 2
- Privacy GDPR
- Antiriciclaggio
- Market Abuse
- ICAAP e rischi operativi
- Istanze di autorizzazione
- Modello di Organizzazione 231
- Rapporti con Autorità di Vigilanza

Eddystone Srl - Via della Moscova 40/7 - 20121 Milano - Tel. +39 02.65.72.823

Prossimi eventi e convegni

Prosegue la collaborazione tra Eddystone e gli enti di formazione professionale rivolti agli operatori del settore economico-finanziario, che prevede la partecipazione dei professionisti di Eddystone come relatori ad alcuni convegni su temi specifici per il settore bancario, finanziario e assicurativo

"Scuola per la preparazione agli Esami di Stato di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile" organizzata dalla Fondazione ODCEC di Milano in cui Guido Pavan interviene il **9 settembre 2019** sul tema "Gli obblighi anticiclaggio del Commercialista: focus sugli aspetti operativi tra regole tecniche e linee guida".

"La definizione del sistema dei controlli interni nelle PMI" organizzato dall'ODCEC a Milano il **19 set-**

tembre 2019 in cui Guido Pavan interviene sul tema "Controlli di terzo livello: Internal Audit e Organismo di Vigilanza 231".

"I servizi di investimento dopo la MIFID 2" organizzato dall'ODCEC a Milano il **24 settembre 2019** in cui Guido Pavan interviene sul tema "Gli impatti sulle funzioni aziendali di controllo interno".

"SREP, RAF, modelli di business e governance delle banche" organizzato dall'ODCEC a Milano il **10 ottobre 2019** in cui Guido Pavan interviene sul tema "Cosa è il Risk Appetite Framework?".

"Anticiclaggio: le novità per banche, assicurazioni e intermediari finanziari" organizzato da Convenia Srl a Milano il **17 ottobre 2019**, in cui Massimo Baldelli interviene sul tema "Il processo di adeguata

verifica della clientela" e Guido Pavan e Arianna Locati intervengono sul tema "Il nuovo assetto dei presidi organizzativi anticiclaggio".

"Master La responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001" organizzato dall'ODCEC di Milano con l'Università Bicocca e coordinato da Guido Pavan. Il Master si svolge in 10 incontri nel corso del 2019. La prima lezione è prevista a Milano il **13 settembre 2019** sul seguente tema "D.Lgs. 231/2001: contenuto e finalità". Il Master ha l'obiettivo di approfondire le principali prassi applicative del D.Lgs. 231/2001 dal punto di vista aziendale e giuridico. Il percorso formativo è organizzato in collaborazione con le principali società di revisione.



**CHIUSURA
ESTIVA
Eddystone
dal 5 al 23 agosto**

**"Compliance 231"
Disponibile il secondo
numero della newsletter
realizzata dalla Commissione Compliance e
modelli organizzativi
dell'ODCEC Milano**

**Eddystone
cerca
Senior
Compliance**

**Scheda di
approfondimento
per gli abbonati:
"Le criptovalute
tra innovazione e
vuoti normativi"**



**KEEP
CALM
AND
CALL
EDDYSTONE**



Eddystone Srl
Via della Moscova 40/7
20121 Milano
Tel. +39 02.65.72.823
www.eddystone.it

Massimo Baldelli (AD)
m.baldelli@eddystone.it

Avv. Guido Pavan (partner)
g.pavan@eddystone.it

Seguici anche su



I controlli interni negli intermediari finanziari

Partecipazione libera per intermediari finanziari fino ad esaurimento posti (al massimo due partecipanti per intermediario). L'iscrizione può essere effettuata inviando una email all'indirizzo di posta direzione@eddystone.it

[Registrati al workshop](#)

INTERVENTI DEI RELATORI

L'analisi dei sistemi di governo e controllo svolta da Banca d'Italia

Il ruolo dell'amministratore indipendente con delega ai controlli interni

L'attività di vigilanza del Collegio Sindacale e dell'ODV231

Coffee break

Funzione Compliance e Antiriciclaggio: una sfida continua

Internal Audit: tra standard professionali e best practices

Polizza D&O ("Directors & Officers Liability"): soggetti interessati, struttura e contenuti

INFORMAZIONI E LOCATION

18 settembre 2019 dalle 9:30 alle 13:00

Registrazione ore 9:00

AMBROSIANEUM Fondazione Culturale

Via Delle Ore, 3 Milano

Per info e iscrizioni: direzione@eddystone.it